



# *Città di Giugliano in Campania*

Provincia di Napoli

---

## **RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NUOVA STESURA DELLO STATUTO COMUNALE**

Il vigente Statuto del Comune di Giugliano in Campania è stato approvato con delibera consiliare del 23.3.2009, n. 5.

Dalla suddetta data ad oggi sono state introdotte nell'ordinamento comunale alcune modifiche legislative che hanno reso necessario un intervento di riforma statutaria.

Nella necessaria rilettura del testo dello statuto è emersa, inoltre, una serie cospicua di errori di stampa per la cui correzione si richiede un intervento di rettifica.

Questi due differenti ordini di motivazione hanno indotto a rielaborare l'intero statuto, soprattutto al fine di depurarlo dalle imperfezioni di testo.

Per quanto riguarda specificatamente, i punti per i quali è stato operato l'aggiornamento, essi sono essenzialmente quattro, che di seguito sono illustrati.

### **ALBO PRETORIO**

L'istituto è regolato dallo Statuto all'articolo 7.

L'esigenza di modifica della norma discende dallo sviluppo dell'innovazione tecnologica che ha portato alla digitalizzazione degli strumenti operativi e tra questi anche dell'albo pretorio, che ha oggi una struttura per così dire immateriale, in quanto costituisce un'apposita sezione inserita nel sito internet istituzionale del Comune.

Da qui l'esigenza di ridisegnare l'articolo 7 dello Statuto.

E' stata quindi strutturata una nuova norma che contiene una riserva di regolamento per la disciplina di dettaglio che di seguito si riporta:

#### *Art. 7*

#### *Albo Pretorio*

1) *L'albo pretorio è inserito in un'apposita sezione del sito istituzionale del comune che ha come domino [www.comune.giugliano.na.it](http://www.comune.giugliano.na.it) ed è gestito secondo la disciplina prevista da un apposito regolamento comunale.*

## **ABOLIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO**

La legge finanziaria 2010 (del 23.12.2009, n. 181) ha previsto la soppressione dell'ufficio del difensore civico (articolo 2, comma 186). Ne consegue che tutte le norme dello Statuto di cui al titolo III, (articoli da 18 a 21) devono essere abrogate.

## **COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA**

Si è proceduto all'adeguamento della disposizione (articolo 32) che disciplina la composizione della giunta comunale sia per quello che concerne il numero massimo degli assessori come previsto dall'articolo 2, comma 185 della legge 191/2009 e sia per quello che concerne le cosiddette quote di genere a mente dell'articolo 1, comma 137, della legge 56/2014.

## **PROCEDURA SOSTITUTIVA PER MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

Un altro istituto statutario che richiede un intervento di riordino normativo riguarda la procedura da seguire nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione.

L'attuale formulazione della norma contenuta nell'articolo 63 presenta una lacuna in quanto non contempla precisamente l'ipotesi in cui all'approvazione dello schema di bilancio da parte della giunta, non faccia seguito l'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale.

Inoltre bisogna prevedere l'estensione della stessa disciplina anche alle ipotesi di mancata adozione del provvedimento di riequilibrio previsto dall'articolo 193 del TUEL n. 267/2000, nonché di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Si è elaborata quindi una nuova formulazione della norma riportata all'articolo 56, che non contempla, però, la mancata approvazione del consuntivo, in quanto l'ipotesi è stata inserita al primo comma del successivo articolo 57, riguardante specificatamente il rendiconto di gestione.

Il Segretario Generale  
Dot. Martino Girolamo

